Oscuramento d'Ufficio

Numero registro generale 31989/2021
Numero sezionale 8899/2022
Numero di raccolta generale 34216/2022
Data pubblicazione 21/11/2022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI	- Presidente -
Dott.	MARINA MELONI	- Consigliere -
Dott.	MARCO MARULLI	- Consigliere -
Dott.	ROSARIO CAIAZZO	- Rel. Consigliere -
Dott.	ANNAMARIA CASADONTE	- Consigliere -

Oggetto

Nomina tutore provvisorio

Ud. 11/10/2022 - CC

R.G.N. 31989/2021

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 31989-2021 proposto da:

(omissis), elettivamente domiciliati in (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis), rappresentati e difesi dagli avvocati (omissis), con procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrenti -

-contro-

(omissis) nella qualità di Tutore del minore (omissis), elettivamente domiciliato in (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis), con procura speciale in calce al controricorso;

Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593
Firmato Da: VALIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66bf9cd43a6925ca2d07459038f4bbe9

- controricorrente -

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 10/06/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/10/2022 dal Consigliere relatore, dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO CHE

Con provvedimento del 10.6.21, il Tribunale per i minorenni di Torino ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato dai nonni materni del minore (omissis) avverso il decreto del giudice tutelare del 26.5.21 di nomina quale tutore del suddetto minore della zia, osservando che: anzitutto, non era stato prodotto il decreto impugnato in quanto non era nella disponibilità dei reclamanti (non potendosi ritenere valida la semplice stampa di un messaggio di *Whatsapp*, mancando la certezza della genuinità del documento); eventuali altre istanze avrebbero potuto essere presentate al giudice tutelare di (omissis), competente per territorio; come esposto dai reclamanti, il nonno paterno, del quale era stata richiesta la nomina quale tutore provvisorio e protutore, era presente all'audizione tenutasi innanzi al giudice tutelare di Torino e aveva comunque dato il consenso alla nomina della zia quale tutore, sicché mancava anche l'interesse al reclamo.

(omissis) nonni materni del minore, ricorrono in cassazione con tre motivi. Non si sono costituiti gli intimati.

RILEVATO CHE

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 343 c.c., 8, n.1, Reg. UE n. 2201/2003, per aver il Tribunale ritenuto che la tutela fosse stata aperta correttamente in via d'urgenza innanzi al giudice tutelare di Torino quale sede

Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593
Firmato Da: VALIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66bf9cd43a6925ca2d0745903 8f4bbe9

principale degli interessi del minore il quale, a seguito dell'incidente occorso il 25.5.21, era stato ricoverato presso un ospedale della stessa città, mentre il giudice territorialmente competente era quello di Pavia, luogo della residenza abituale del minore, non sussistendo comunque motivi d'urgenza per derogare a tale criterio.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 291 c.p.c., 348, c.c., 122, c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, in quanto i ricorrenti non erano stati sentiti nel corso del procedimento, né formalmente citati. Al riguardo, i ricorrenti lamentano che, pur avendo comunque partecipato all'udienza per la nomina del tutore, presso l'ospedale pediatrico di Torino presso cui era ricoverato il minore, non erano stati sentiti e che, inoltre, era stato designato quale interprete, per la traduzione simultanea dall'italiano all'ebraico, un'anestesista, soggetto priva della specifica competenza, e che secondo alcune dichiarazioni raccolte dal ricorrente e dal figlio, il giudice tutelare avrebbe poi chiesto alla zia materna di fare da interprete, pur ammettendo poi di non aver tradotto in maniera corretta.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 739 e 329, c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto inammissibile il reclamo per la produzione del decreto impugnato in copia non autentica, mentre sarebbe stato possibile esaminare il documento in questione nel fascicolo di primo grado, anche considerando l'applicabilità delle norme del rito camerale, caratterizzate da una minore rigidità nella forma e nel contenuto (che sono diversi da quelli di cui agli artt. 163 ss, c.p.c.): inoltre, i ricorrenti lamentano che il Tribunale aveva ritenuto che il (omissis) avesse prestato acquiescenza alla nomina del tutore, sebbene non fosse stato presente in udienza un interprete, e pur nell'assenza dell'altra ricorrente.

Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593
Firmato Da: VALIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66bf9cd43a6925ca2d07459038f4bbe9

Il quarto motivo deduce l'omesso esame di fatto decisivo per non aver il Tribunale motivato sull'urgenza della deroga alla competenza territoriale del giudice tutelare.

Il ricorso è inammissibile in quanto il decreto impugnato non è ricorribile in cassazione.

Invero, in termini, è stato osservato che in tema di procedimento per la pronuncia di interdizione o inabilitazione, il decreto con il quale il giudice istruttore, a norma del combinato disposto degli artt. 419, ultimo comma, cod. civ. e 717 cod. proc. civ., nomina al convenuto un tutore o curatore provvisorio, non può considerarsi sostanzialmente sentenza, trattandosi di provvedimento interinale di carattere provvisorio, revocabile dallo stesso giudice che lo ha emesso e destinato a perdere efficacia con la pronuncia della sentenza che definisce il giudizio; ne consegue che avverso detto provvedimento non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. (Sez. 1, Sentenza n. 3025 del 12/03/1992, Rv. 476225 - 01).

Inoltre, vale in materia il principio generale secondo il quale nei confronti dei provvedimenti provvisori pronunciati nel corso del giudizio che, pur incidendo su posizioni di diritto soggettivo, sono suscettibili di modifica o revoca in sede di decisione del giudizio di merito, e hanno conseguentemente carattere interinale e provvisorio e sono privi dei caratteri della definitività e della decisorietà, non è ammesso ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. (Sez. 1, Ordinanza n. 7266 del 04/03/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 4778 del 14/02/2022; Sez. 1, n. 28724 del 16/12/2020, Rv. 659934 – 01).

Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593
Firmato Da: VALIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66bf9cd43a6925ca2d07459038f4bbe9

Pertanto, nel caso concreto, il provvedimento di nomina del tutore provvisorio, di carattere interinale, per il suo carattere chiaramente provvisorio e non decisorio, non è suscettibile di ricorso per cassazione, potendo sempre essere modificato o revocato nel corso del giudizio, come del resto è in concreto avvenuto.

Infatti, va altresì rilevato che i ricorrenti non hanno interesse all'azione, in ragione del fatto che, come eccepito dal controricorrente, con ordinanza del 17.12.2021 (legittimamente prodotta in questa sede afferendo alla questione dell'ammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 372, c.1, c.p.c.) il Tribunale per i minorenni di Milano ha nominato un tutore del minore, nella persona dell'avv. (omissis) , costituitosi con il controricorso, in sostituzione della zia, già designata tutore provvisorio con il decreto impugnato, nell'ambito di un giudizio in cui gli stessi ricorrenti avrebbero potuto far valere le proprie ragioni.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 2.200,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1*quater*, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1*bis* dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti

Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593
Firmato Da: VALIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66bf9cd43a6925ca2d07459038f4bbe9

e dei soggetti in esso menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03.

Così deciso nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2022 della sesta sezione civile, sottosezione prima.

Il Presidente
Umberto L.C.G. Scotti

Firmato Da: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 674b38ed72fb75b8fcc68a5b68553593
Firmato Da: VALIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66bf9cd43a6925ca2d07459038f4bbe9